

(N. 1611)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(VIGORELLI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(BRASCHI)

e col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1956

Trattamento di previdenza
per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il « Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia », istituito ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, è attualmente disciplinato dalle norme del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e dalle disposizioni della legge 7 dicembre 1949, n. 904, con le quali furono apportate, a decorrere dal 1° gennaio 1948, innovazioni di notevole rilievo al predetto

regolamento anche in relazione alla svalutazione monetaria del dopoguerra.

In base alle disposizioni sopra indicate, sono iscritti al Fondo il personale dipendente dalle Società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia, il personale dipendente dalla Società Italcable ed il personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici con contratto a paga giornaliera ed in servizio alla data del 1° giugno 1948.

Detto ultimo personale ha nel Fondo una posizione particolare, in quanto ad esso non si applicano le disposizioni della legge 7 dicembre 1949, n. 904, ma la precedente regolamentazione del trattamento di pensione.

Il Fondo, avente lo scopo di corrispondere la pensione di vecchiaia o di invalidità agli iscritti e la pensione ai superstiti, in sostituzione delle corrispondenti prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, è attualmente ordinato col sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione e, per una parte di limitata entità, col sistema della ripartizione.

Per i dipendenti dalle Società concessionarie e dalla Società Italcable, il contributo, stabilito nella misura del 19,30 per cento, è a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, in ragione, rispettivamente, di 4/5 ed 1/5. Esso è corrisposto sugli elementi della retribuzione indicati nell'art. 3 della citata legge 7 dicembre 1949, n. 904 e cioè: minimo contrattuale dello stipendio o salario, aumenti periodici di anzianità, tredicesima quota dello stipendio o salario, compenso ai notturnisti sulla 8^a e 9^a ora di lavoro, indennità di connessione di lavoro con le maestranze.

Le pensioni sono liquidate, a decorrere dal 1° gennaio 1948, in quarantesimi della media della retribuzione soggetta a contributo, percepita dall'iscritto negli ultimi dodici mesi di servizio, mentre quelle liquidate con decorrenza anteriore sono maggiorate in base a determinati coefficienti a scalare, riferiti all'importo originario delle pensioni stesse.

Fra i predetti elementi della retribuzione, sia agli effetti contributivi sia agli effetti del trattamento di pensione, non è compresa la indennità di contingenza dato il suo originario carattere di temporaneità.

Peraltro, essendo stato successivamente riconosciuto all'indennità di contingenza il carattere di elemento stabile della retribuzione ed essendosi modificato notevolmente il rapporto tra l'entità inizialmente modesta della indennità stessa e l'entità dello stipendio, le organizzazioni sindacali delle Società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e del personale dipendente hanno convenuto, con apposito accordo del 16 gennaio 1954, di sottoporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il problema del riordinamento del tratta-

mento di previdenza in vigore per la categoria, allo scopo di includere nella retribuzione utile agli effetti del trattamento di previdenza di cui trattasi anche l'indennità di contingenza, nonchè di apportare al trattamento stesso alcune altre modifiche resesi, nel frattempo, necessarie anche in conseguenza dell'avvenuto riordinamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia i superstiti di cui alla legge 4 aprile 1952 n. 218.

Al fine di contenere il nuovo onere contributivo derivante dalle modifiche su accennate, è stato ritenuto opportuno adottare, in sostituzione dell'attuale sistema finanziario del Fondo, il sistema della copertura dei capitali, che, richiedendo, come è noto, la capitalizzazione delle sole pensioni maturate, permette di evitare il forte onere relativo alla capitalizzazione della quota corrispondente alla indennità di contingenza per la anzianità pregressa di tutti gli iscritti.

Con accordo sindacale del 28 novembre 1954 le stesse parti hanno inoltre convenuto, in correlazione a talune modifiche da apportare alle norme del contratto nazionale di lavoro per la categoria, che il contributo da versare al Fondo sia ripartito tra datori di lavoro e lavoratori, in ragione, rispettivamente, di 3/4 ed 1/4 del relativo importo e che la decorrenza dei miglioramenti proposti venga fissata al 1° gennaio 1953.

Ai suddetti accordi ha successivamente aderito la Società Italcable.

Sulla base di tali presupposti ed avuto riguardo alla opportunità di disciplinare la previdenza dei lavoratori telefonici con un testo di norme unitario e completo che sostituisca i vari precedenti provvedimenti in materia, è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad attuare, anche in relazione al disposto dell'articolo 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, un più organico coordinamento tra la previdenza di cui trattasi e quella generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Pertanto le innovazioni di maggiore rilievo, rispetto alla legislazione in atto, contenute nel provvedimento in esame, possono così sintetizzarsi:

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— trasformazione della struttura tecnico-finanziaria di Fondo;

— riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione, dei periodi di assenza dal lavoro per tubercolosi, non coperti da contribuzione e per i quali sia stata prestata agli iscritti l'assistenza a carico della assicurazione contro la tubercolosi;

— inclusione della indennità di contingenza nella retribuzione base agli effetti del calcolo dei contributi e delle prestazioni;

— istituzione della 13^a mensilità della pensione;

— istituzione della maggiorazione della pensione diretta per i figli a carico del pensionato, compresi quelli maggiorenni inabili al lavoro, ed istituzione della pensione a favore di questi ultimi;

— estensione del diritto a pensione a favore dei genitori dell'assicurato o del pensionato che muoia senza lasciare altri superstiti aventi diritto a detta prestazione;

— determinazione dei criteri per l'aumento delle prestazioni in corso di godimento alla data di decorrenza del trattamento previsto dal presente disegno di legge;

— coordinamento delle norme riguardanti la previdenza speciale in esame con quelle della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

In merito alle singole disposizioni dello schema di legge si ritiene di dover porre in rilievo quanto appresso

Con l'articolo 1, le cui disposizioni sono sostanzialmente conformi alle norme in vigore, si stabilisce che il Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia costituisce una gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni

Con gli articoli 2, 3 e 4 si regolano la organizzazione ed il funzionamento del Fondo ordinato secondo il sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali, che, per le ragioni su esposte, è ritenuto il più idoneo a garantire le prestazioni ed a consentire, nello stesso tempo, un onere contributivo contenuto entro limiti non eccessivamente gravosi per le parti interessate.

Quanto alla amministrazione del Fondo, essa è affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale provvede:

— all'accredito al Fondo degli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie del Fondo stesso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti;

— all'addebito delle spese necessarie per la gestione;

— alla formazione del rendiconto annuale della gestione medesima, nel quale devono figurare le attività e le passività del Fondo, nonchè le entrate e le uscite di esercizio;

— alla compilazione, ogni cinque anni, del bilancio tecnico allo scopo di controllare periodicamente e ristabilire eventualmente l'equilibrio tecnico della gestione

E' previsto inoltre un Comitato di vigilanza nel quale sono rappresentati i datori di lavoro ed i lavoratori della categoria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed i Ministeri interessati.

Al Comitato sono attribuiti, oltre alle funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme della presente legge, la decisione dei ricorsi in materia di contributi e di prestazioni, l'esame dei rendiconti annuali e dei bilanci tecnici, i pareri in ordine alla misura delle aliquote contributive.

Con l'articolo 5 si determina l'obbligo della iscrizione al Fondo per i dipendenti delle Società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e della Società Italcable, con riguardo al carattere di professionalità del servizio prestato alle dipendenze delle aziende suindicate

Sono pertanto esclusi da detto obbligo i lavoratori assunti per lavori eccezionali o in via del tutto temporanea.

Sono esclusi inoltre dall'iscrizione al Fondo gli apprendisti, in quanto si è ritenuto opportuno, anche d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, che detti lavoratori del settore telefonico beneficiano del trattamento previdenziale comune a tutta la categoria degli apprendisti, previsto dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, con diritto peraltro a riscattare eventualmente, in base ad altra norma del presente disegno di legge, il periodo di apprendistato, ove gli stessi siano successivamente assunti con normale rapporto di lavoro dalle aziende telefoniche.

Per i dirigenti di tali aziende, si è ritenuta invece più opportuna l'iscrizione al Fondo anziché l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967. Ciò consente di superare ogni difficoltà in ordine alla posizione dei dirigenti telefonici rimasti di fatto iscritti al Fondo nonostante l'entrata in vigore della predetta legge n. 967 e di soddisfare l'aspirazione degli interessati ad ottenere continuità dello speciale trattamento pensionario per tutto il periodo lavorativo compiuto presso aziende telefoniche, sia prima che dopo la nomina a dirigente.

Infine, per quanto concerne il personale supplente di commutazione, si è ritenuto di precisare esplicitamente l'obbligo della iscrizione al Fondo, trattandosi di personale che, nonostante sia legato alle aziende da un rapporto di lavoro a carattere continuativo, ha potuto ottenere la iscrizione stessa soltanto dal 1° maggio 1952, a seguito di determinazione adottata in sede amministrativa.

Con l'articolo 6 si indicano gli scopi del Fondo, consistenti nella corresponsione della pensione diretta per vecchiaia e invalidità al lavoro e della pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti in caso di morte di iscritto o di pensionato.

Con gli articoli 7, 8, e 9 si stabiliscono la misura e le modalità della contribuzione al Fondo.

La misura del contributo è fissata, in base ai risultati di appositi studi tecnici eseguiti dall'Istituto Nazionale della previdenza sociale, nel 17 per cento della retribuzione costituita da tutti gli elementi già previsti nell'articolo 3 della legge 7 dicembre 1949, n. 904 (minimo contrattuale dello stipendio o della paga, aumenti periodici e di anzianità, aumenti di merito o *ad personam*, compenso ai notturnisti per la ottava e la nona ora di lavoro, indennità di connessione con le maestranze e 13^a mensilità) ai quali è stata aggiunta la indennità di contingenza.

Le aliquote di ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori sono stabilite, sulla base dei relativi accordi sindacali, in ragione, rispettivamente di 3/4 ed 1/4.

Come di consueto in sede di istituzione o riordinamento di fondi di previdenza, si prevede

poi la possibilità di apportare variazioni alla misura del contributo in relazione alle risultanze dei primi anni di gestione, stabilendosi che tali variazioni potranno essere disposte entro cinque anni dall'entrata in vigore della nuova legge, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza del Fondo.

Viene inoltre confermato l'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi sia per la parte a propri carico, sia per quella a carico dei dipendenti, salvo rivalsa, mediante trattenuta sulle retribuzioni, per la parte a carico di ciascun dipendente.

Il versamento deve essere effettuato in rate trimestrali posticipate, con l'obbligo di corrispondere l'interesse nella misura legale del 5 per cento fin dalla scadenza del trimestre, qualora al versamento non si provveda entro un mese dalla scadenza stessa.

Con gli articoli da 10 a 15 è prevista e regolata la facoltà di riscatto di determinati periodi non coperti da iscrizione o da intera contribuzione al Fondo, nonché la facoltà di prosecuzione volontaria nella iscrizione in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione.

La facoltà di riscatto, da esercitarsi entro dati termini, concerne gli anni di servizio prestato alle dipendenze della cessata amministrazione dei telefoni dello Stato, gli anni di servizio prestato in qualità di avventizio o straordinario alle dipendenze delle società concessionarie telefoniche o della Società Italcable, nonché il servizio prestato presso aziende assorbite dalle società concessionarie telefoniche.

Trattasi di consentire agli iscritti al Fondo l'esercizio di una facoltà già prevista nelle precedenti norme, subordinatamente all'osservanza di particolari termini.

Con apposita norma del presente disegno di legge, sono resi inoltre riscattabili gli anni di servizio prestato anteriormente al 1° maggio 1952 con la qualifica di personale supplente di commutazione, servizio che, anteriormente a tale data, era considerato non assicurabile presso il Fondo di previdenza per la categoria, nonché, come si è sopra accennato, gli anni di apprendistato effettuati presso le aziende di cui alle norme in esame dopo l'entrata in vi-

gore delle disposizioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25, concernenti il trattamento di previdenza degli apprendisti.

Per i periodi di assenza dal lavoro senza retribuzione o con retribuzione ridotta, è data facoltà all'iscritto di versare il contributo, o parte di esso, che sarebbe stato per lui corrisposto in caso di normale prestazione di lavoro, consentendosi, in tal modo, che l'intero periodo di assenza sia considerato utile agli effetti della liquidazione delle prestazioni.

Analogamente a quanto previsto nella generalità degli ordinamenti previdenziali, è stato disposto che i versamenti per il riscatto dei periodi sopraindicati e per l'integrazione delle contribuzioni siano effettuati sulla base del contributo in vigore alla data della domanda di riscatto ed in relazione alla retribuzione percepita dal lavoratore alla data stessa, previa deduzione, dal relativo ammontare, dell'importo dei contributi base ed integrativi eventualmente versati nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi da riscattare, contributi che sono pertanto annullati in detta assicurazione e trasferiti al Fondo per la categoria.

E' previsto inoltre, come per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia, il riconoscimento, agli effetti delle prestazioni, dei periodi di degenza in sanatorio e dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, stabilendosi che il relativo onere è a carico dell'assicurazione contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Infine è regolata la prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo con norme che, rispetto alla vigente legislazione, hanno carattere innovativo per quanto riguarda la possibilità concessa all'iscritto di effettuare versamenti limitati al 25 per cento o al 50 per cento o al 75 per cento del contributo per lui corrisposto obbligatoriamente nell'ultimo anno di servizio, con conseguente proporzionale riduzione del periodo di iscrizione utile per la determinazione dell'importo delle prestazioni.

La possibilità della prosecuzione volontaria è subordinata inoltre a talune condizioni intese principalmente ad evitare la coesistenza di un rapporto assicurativo volontario con un rapporto assicurativo obbligatorio.

Con gli articoli da 16 a 26 si determinano i requisiti per il diritto alle prestazioni e la misura di queste.

Quanto ai requisiti minimi di iscrizione, si richiedono, come nelle disposizioni attualmente in vigore, almeno 15 anni per il diritto alla pensione di vecchiaia; almeno 5 anni per il diritto alla pensione di invalidità o qualunque periodo se la invalidità è dovuta a causa di servizio; almeno 10 anni per la pensione ai superstiti. L'età pensionabile è stabilita al compimento del 60° anno per gli uomini, del 55° anno per le donne, in conformità alle norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

E' tuttavia mantenuta in vigore, per gli iscritti al Fondo in possesso del requisito minimo di iscrizione, l'attuale possibilità di conseguire il trattamento di pensione a 55 anni di età, se uomini, ed a 50, se donne.

Di tale possibilità gli iscritti possono fruire limitatamente ad una aliquota annua non eccedente il 12 per cento dei normali pensionati per vecchiaia nell'anno precedente, ove si tratti di lavoratori cessati dal servizio per dimissioni, motivi disciplinari o decorso del periodo massimo di malattia per il quale è prevista la conservazione del posto; al di fuori di detta aliquota, ove si tratti invece di lavoratori cessati dal servizio per motivi diversi da quelli su indicati. In questo secondo caso il maggior onere derivante dall'anticipato pensionamento è posto a carico dell'azienda.

I criteri per il riconoscimento del diritto al trattamento di pensione in caso di invalidità sono determinati con riferimento alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, mentre, per quanto concerne la dipendenza della invalidità da causa di servizio, si stabilisce che la stessa ricorre quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata della invalidità stessa.

L'accertamento dello stato di invalidità e della eventuale dipendenza da causa di servizio, regolato da norme analoghe a quelle in vigore nelle altre previdenze sostitutive dell'assicurazione obbligatoria, è demandato all'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in caso di contestazione, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due e, in difetto, dal

medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.

La misura della pensione diretta è stabilita, come attualmente, in quarantesimi della retribuzione percepita dal lavoratore negli ultimi dodici mesi di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo coperti da intera contribuzione o considerati tali.

Allo scopo, tuttavia, di evitare che eventuali eccessivi aumenti della retribuzione disposti a favore del lavoratore nell'ultimo periodo di servizio abbiano pregiudizievoli riflessi per la stabilità del Fondo, si stabilisce che la retribuzione da considerare utile agli effetti della liquidazione della pensione non può essere superiore all'importo che si ottiene maggiorando del 10 per cento la retribuzione media soggetta a contributo, percepita dal lavoratore nell'ultimo triennio di effettivo servizio.

Ove la pensione sia liquidata per invalidità comune non derivante da causa di servizio, tale limite trova però applicazione solo nel caso in cui la pensione sia richiesta dopo il compimento del 57° anno di età, per gli uomini, del 52° anno, per le donne, ossia in un periodo assai prossimo al normale termine della attività lavorativa.

E' prevista una maggiorazione del 10 per cento della pensione diretta per ogni figlio a carico del pensionato, di età inferiore ai 18 anni o invalido al lavoro e ciò anche in relazione all'analogo beneficio di cui fruiscono i titolari di pensioni dirette a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Si stabilisce infine che l'ammontare delle pensioni dirette, escluse le maggiorazioni per i figli, non può superare i 9/10 della retribuzione pensionabile, nè essere inferiore a lire 144.200 annue, più la quota di concorso dello Stato che rimane stabilita in L. 100 annue.

La pensione liquidata per invalidità dipendente da causa di servizio non può essere inferiore ai 2/5 della retribuzione pensionabile ed, in ogni caso, all'accennato importo minimo stabilito per le pensioni di vecchiaia.

La pensione indiretta e quella di reversibilità a favore del coniuge, dei figli e dei genitori superstiti sono liquidate alle condizioni e con le percentuali stabilite nell'assicurazione obbligatoria comune, salvo lievi varianti.

La maggiorazione della pensione per i figli e la pensione a favore dei genitori superstiti

dell'iscritto o del pensionato sono un'estensione a favore dei lavoratori telefonici, degli stessi benefici vigenti per gli iscritti all'assicurazione obbligatoria.

Ove non ricorrano le condizioni per la liquidazione del trattamento di pensione ai superstiti, è previsto, a favore di questi ultimi, il rimborso dei contributi che risultino versati al Fondo per l'iscritto, previa detrazione, dal relativo importo, dei contributi necessari per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Si dispone, poi, che la pensione complessiva annua determinata in base ai criteri suindicati, sia corrisposta in 13 mensilità anziché in 12 come attualmente, e ciò per venire incontro al desiderio dei lavoratori interessati di poter disporre di una doppia mensilità in dicembre.

Gli articoli 26, 27, 28 e 29 contengono opportune norme di coordinamento fra il trattamento di cui al presente disegno di legge e l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Considerato che il Fondo telefonici è sostitutivo della predetta assicurazione e costituisce pertanto con la stessa un sistema previdenziale unico, si è avuto cura di garantire la continuità della tutela previdenziale nei passaggi dall'uno all'altro trattamento e di escludere, d'altra parte, in ogni caso, la possibilità della coesistenza, per uno stesso periodo, dell'iscrizione all'assicurazione generale con l'iscrizione al Fondo, sia a titolo obbligatorio, salvo il caso di iscrizione per due distinti rapporti di lavoro, sia, come si è sopra accennato, nell'ipotesi di versamenti volontari.

Per i casi di cessazione dall'iscrizione al Fondo senza diritto a pensione, si stabilisce che, ove il lavoratore non intenda o non possa avvalersi della facoltà di proseguire volontariamente i versamenti, si provvede nei suoi confronti alla costituzione della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo di iscrizione al Fondo, e ciò mediante trasferimento alla predetta assicurazione dell'importo dei contributi all'uopo necessari, da prelevarsi dall'ammontare dei contributi versati nella previdenza di categoria. L'eventuale eccedenza è rimborsata all'iscritto senza interessi.

D'altra parte, a favore dell'iscritto che maturi il diritto alla pensione del Fondo e che possa far valere periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia, è prevista la liquidazione, a carico di questa, di un supplemento di pensione nella misura del 20 per cento dei contributi base versati nell'assicurazione generale medesima, con le maggiorazioni stabilite dalle relative disposizioni; supplemento attribuito anche ai superstiti secondo le norme della presente legge.

Con detta disposizione, conforme a quelle in atto per altri analoghi fondi di previdenza, si dà al lavoratore la possibilità di utilizzare qualsiasi periodo contributivo nell'assicurazione generale obbligatoria, indipendentemente dai requisiti minimi di contribuzione normalmente richiesti per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione stessa.

Gli articoli da 30 a 36 contengono le necessarie norme di carattere transitorio.

Con l'articolo 30 si stabiliscono i criteri per l'aumento delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1953.

In particolare, per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948, sono previste, nelle norme in esame, le maggiorazioni già disposte dalla legge 7 dicembre 1949, n. 904, riferite agli importi originari della pensione, stabilendosi altresì un'ulteriore maggiorazione del 60 per cento con effetto dal 1° gennaio 1953; per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1948 o successiva, è prevista una maggiorazione nella misura di lire 4.000 per ogni anno di iscrizione riconosciuto utile agli effetti del diritto alla pensione e del computo di essa.

Le pensioni ai superstiti vengono nuovamente liquidate applicando le percentuali di cui al presente disegno di legge sulla pensione che sarebbe spettata all'iscritto in base alle maggiorazioni sopra accennate.

Si stabilisce infine che dal 1° gennaio 1953 trova applicazione per tutte le pensioni dirette il trattamento minimo di lire 144.200 più la quota di concorso dello Stato in lire 100.

Le maggiorazioni per i figli di età inferiore ai 18 anni, istituite con la presente legge sono dovute, dal 1° gennaio 1953, anche ai vecchi pensionati.

Con gli articoli 32, 33 e 34, si dispone la riapertura dei termini per l'esercizio, nei limiti di cui al presente disegno di legge, della facoltà di riscatto prevista dal regolamento 24 luglio 1931, n. 1098, e dalla legge 7 dicembre 1949, n. 904, a beneficio di coloro che non si siano avvalsi a suo tempo della facoltà stessa, e si stabiliscono inoltre speciali norme di favore per coloro che siano stati ammessi a contribuzione volontaria al Fondo in base all'attuale legislazione, tra le quali la facoltà di integrare i versamenti volontari effettuati dopo il 31 dicembre 1947, in relazione agli elementi della retribuzione resi successivamente pensionabili.

Conseguentemente, si stabilisce la misura della pensione spettante a coloro che si avvalgano della predetta facoltà di integrazione.

La norma di cui all'articolo 35 riproduce, nella sostanza, le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 4 della vigente legge 7 dicembre 1949, n. 904, relativa alla determinazione della misura delle pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1948 ed il 31 marzo 1949.

Trattasi di disposizione introdotta nella citata legge n. 904 allo scopo di consentire ai lavoratori telefonici, collocati in pensione con effetto da data compresa nel periodo anzidetto, di poter fruire di pensione liquidata sulla base dei miglioramenti apportati alle retribuzioni con effetto dal 1° aprile 1948. Detta disposizione è stata riprodotta nella presente legge in quanto questa, come si è sopra accennato, abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni sulla previdenza telefonici e si è resa pertanto necessaria nella eventualità che vi sia ancora qualche pensione da liquidare con decorrenza compresa nel periodo di cui trattasi.

Con l'articolo 36 si regola la particolare situazione del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto al Fondo ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni e integrazioni.

Come si è sopra accennato, nei confronti di detto personale non trovano applicazione le norme della legge 7 dicembre 1949, n. 904, ed il trattamento di previdenza a carico del Fondo è tuttora corrisposto nella misura ed alle

condizioni previste dal regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e successive modificazioni, anteriori alla citata legge n. 904; ciò in quanto è stato istituito nel frattempo, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, una particolare Cassa avente lo scopo di integrare il trattamento corrisposto dal Fondo telefonici al personale di cui trattasi, fino a concorrenza del trattamento di previdenza in vigore per analoghe categorie di personale statale.

Per effetto dell'accennata differenziazione del trattamento spettante al personale della Azienda di Stato rispetto agli altri iscritti al Fondo, è venuto a determinarsi un notevole appesantimento funzionale del Fondo stesso.

Pertanto, considerato che le pensioni a carico del Fondo, dovute al personale di cui trattasi, risultano attualmente di importo così modesto da costituire sostanzialmente, se non formalmente, un accessorio del trattamento a cui lo stesso personale ha diritto a carico della citata Cassa, e considerato altresì che i dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici hanno assunto, in base al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, la posizione giuridica di impiegati statali e sono iscritti al Fondo solo in parte e limitatamente ai dipendenti in servizio al 1° giugno 1948, si è ritenuto opportuno ovviare agli accennati inconvenienti pratici stabilendo che i dipendenti dell'Azienda di Stato cessano di appartenere al Fondo telefonici dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si è disposto inoltre che il trattamento ad essi spettante in base alle norme attualmente in vigore per i medesimi continua ad essere corrisposto dalla Cassa integrativa alla quale sono trasferiti, dal Fondo, i valori capitali delle pensioni in corso di godimento e la riserva matematica corrispondente ai periodi di iscrizione al Fondo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Poichè peraltro l'Istituto ha comunicato che la gestione del trattamento previdenziale, per la parte relativa al personale dell'Azienda, è deficitaria, si è stabilito che il disavanzo accertato al 1° gennaio 1953 nel Fondo sia posto

a carico della Cassa integrativa e ciò principalmente in considerazione dei vantaggi derivanti a detto Ente ed agli iscritti per economicità di gestione e semplificazione delle liquidazioni pensionarie.

Con l'articolo 37 si stabilisce che, per quanto non contemplato dalla presente legge, sono estese al Fondo, se applicabili, le disposizioni del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

Trattasi di norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e che, riguardando istituti fondamentali dell'assicurazione stessa, nel cui sistema si inseriscono le gestioni speciali di previdenza, è sembrato opportuno richiamare esplicitamente per eliminare ogni incertezza circa la loro applicabilità.

Per quanto concerne i ricorsi in via amministrativa contro i provvedimenti in materia di contributi e di prestazioni, sono stabilite, nell'articolo 38, norme analoghe a quelle vigenti nella predetta assicurazione generale, con l'aggiunta che, in caso di contestazione relativa allo stato di invalidità, il ricorrente deve indicare nel ricorso il proprio medico di parte.

Con l'articolo 39 si è ritenuto opportuno, per quanto concerne le trasgressioni alle norme della presente legge, un richiamo particolare alle disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, trattandosi di disposizioni che prevedono penalità e regolano la procedura di oblazione delle contravvenzioni.

Nel contempo, con lo stesso articolo, è stato stabilito che al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale deve intendersi sostituito il Comitato di vigilanza del Fondo e che i proventi delle pene pecunarie sono devoluti al Fondo stesso.

Infine, con l'articolo 40, si dichiarano abrogate tutte le norme sulla previdenza speciale dei lavoratori telefonici, anteriori alla presente legge ed ogni altra disposizione con questa incompatibile.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I
COSTITUZIONE DEL FONDOCAPO PRIMO: *natura e organizzazione del Fondo.*

Art. 1

Il « Fondo per le pensioni al personale adetto ai pubblici servizi di telefonia », istituito, in applicazione dell'articolo 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituisce una gestione dell'Istituto stesso.

Il trattamento previdenziale garantito dal Fondo è sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dalle successive disposizioni.

Art. 2

Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla formazione del rendiconto annuale della gestione del Fondo, facendo risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le uscite di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di gestione occorse per il Fondo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede inoltre ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

Art. 3

Per la gestione del Fondo è istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attività del Fondo ed esprime-

re pareri sulle questioni insorgenti dall'attuazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni previsti dalla presente legge;

c) esaminare i rendiconti annuali e i bilanci tecnici;

d) esprimere parere sulla determinazione delle aliquote contributive.

Art. 4

Il Comitato di vigilanza è composto dai seguenti membri:

1) il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato;

2) il Direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) due rappresentanti dei lavoratori delle società telefoniche concessionarie e un rappresentante dei lavoratori della società « Italcable »;

5) due rappresentanti delle società telefoniche concessionarie ed un rappresentante della società « Italcable »;

6) il Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I membri di cui ai numeri 1), 2) e 6) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facoltà di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per quanto concerne i membri indicati ai numeri 4 e 5, delle associazioni sindacali di categoria, a base nazionale.

CAPO SECONDO: *obbligo d'iscrizione al Fondo e scopi della gestione.*

Art. 5

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle Società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Società

Italcable, ivi compresi il personale supplente di commutazione ed i dirigenti.

Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi dei contratti collettivi della categoria e che sia confermato in servizio dell'azienda, è iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.

Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:

- a) gli apprendisti;
- b) il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;
- c) il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.

Art. 6

Scopo del Fondo è quello di provvedere alla liquidazione:

- a) a favore degli iscritti, di una pensione diretta in caso di vecchiaia o d'invalidità al lavoro;
- b) a favore dei superstiti di iscritto o di pensionato, di una pensione indiretta o di reversibilità.

TITOLO II

CONTRIBUZIONE AL FONDO

CAPO PRIMO: *contribuzione obbligatoria.*

Art. 7

Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo articolo 9; esso è a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

L'azienda risponde del pagamento del contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritto di rivalsa.

Il versamento del contributo deve essere effettuato a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre. In caso di

ritardato pagamento le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse al saggio, in ragione di anno, del 5 per cento dalla data di scadenza del trimestre.

Le modalità di versamento sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 8

A decorrere dal 1° gennaio 1953, il contributo è stabilito in ragione del 17 per cento della retribuzione ed è posto per 3/4 a carico dei datori di lavoro e per 1/4 a carico dei lavoratori.

Eventuali variazioni alla misura del contributo possono essere apportate, in relazione alle risultanze della gestione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato di vigilanza del Fondo.

Art. 9

Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

- a) minimo contrattuale di stipendio o di salario;
- b) aumenti periodici di anzianità;
- c) aumenti di merito e *ad personam*;
- d) indennità di contingenza;
- e) compenso ai notturnisti per la 8^a e la 9^a ora di lavoro;
- f) indennità di connessione con le maestranze;
- g) tredicesima mensilità o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione.

CAPO SECONDO: *periodi riscattabili, contribuzione figurativa e volontaria.*

Art. 10

Coloro che conseguano la iscrizione al Fondo dopo l'entrata in vigore della presente leg-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ge hanno facoltà di riscattare, fino ad un massimo di anni dodici e mesi sei complessivi:

1) se dipendenti da società telefoniche:

a) gli anni di servizio in ruolo prestato alle dipendenze dello Stato nei servizi telefonici anteriormente al 1° luglio 1926, e quelli di servizio prestato presso società telefoniche anteriormente al 1° ottobre 1919;

b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato nei servizi telefonici o presso società telefoniche con la qualifica di avventizi o straordinari;

c) gli anni di servizio prestato presso società telefoniche con la qualifica di supplente di commutazione anteriormente al 1° maggio 1952;

d) gli anni di servizio prestato presso aziende assorbite da società telefoniche;

2) se dipendenti dalla società Italcable:

a) gli anni di servizio prestato presso aziende telefoniche, telegrafiche e radiotelegrafiche dello Stato o private;

b) gli anni di servizio prestato presso la società Italcable in base a contratto temporaneo di avventizio o straordinario.

Ai fini del riscatto dei periodi di cui al precedente comma gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla iscrizione al Fondo, versando i contributi corrispondenti al periodo da riscattare, determinati in base all'aliquota contributiva vigente alla data della domanda di riscatto ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

I contributi base e integrativi, che eventualmente risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti della iscrizione al Fondo, sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.

Art. 11

Sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente all'iscrizione stessa, rimangono

scoperti di contributo e per i quali l'iscritto, in dipendenza di propria assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, sia ricoverato in luogo di cura o abbia diritto a percepire l'indennità post-sanatoriale a carico dell'assicurazione medesima.

In relazione ai periodi riconosciuti ai sensi del primo comma è computato un contributo pari alla media di quelli effettivamente versati al Fondo nei dodici mesi immediatamente precedenti la data d'inizio della assistenza antitubercolare.

Per la copertura dell'onere relativo, è annualmente trasferita al Fondo, dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, una quota parte della somma determinata dal Consiglio di amministrazione in applicazione dei commi terzo e quinto dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo i criteri di riparto adottati in materia dal Consiglio medesimo.

Art. 12

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende di cui all'articolo 5, senza diritto a pensione, l'iscritto ha facoltà di conservare la sua iscrizione al Fondo purchè ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio e sempre che soddisfi alle condizioni seguenti:

a) possa far valere almeno un anno di effettiva iscrizione al Fondo;

b) non sia soggetto, per altro rapporto di lavoro, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad un altro trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa;

c) effettui a proprio carico un versamento annuo pari all'ammontare dei contributi obbligatori per lui corrisposti in relazione agli ultimi dodici mesi di servizio.

L'iscritto che alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno quindici anni di iscrizione al Fondo mantiene i diritti relativi anche se non si avvalga della facoltà di cui al primo comma. Colui che sia stato autorizzato alla contribuzione volontaria può sospenderla a decorrere dalla data in cui abbia raggiunto il predetto requisito d'iscrizione.

L'iscritto può chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera c). Ai fini della misura della pensione, qualora si faccia luogo alla predetta riduzione del contributo volontario, il periodo di iscrizione volontaria al Fondo viene rispettivamente ridotto a un quarto, alla metà, ai tre quarti.

Art. 13

L'efficacia dell'autorizzazione ai versamenti volontari, previsti dall'articolo precedente, è sospesa di diritto dal momento in cui l'iscritto non soddisfi alla condizione indicata nella lettera b) dell'articolo stesso.

La sospensione dura per tutto il periodo in cui sussiste l'obbligo assicurativo o quello del trattamento particolare di previdenza.

Decade dal diritto ad effettuare versamenti volontari l'iscritto che :

1) raggiunga i requisiti stabiliti per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) sospenda, per causa diversa da quella indicata nel primo comma, per oltre un anno, il pagamento del contributo stabilito nell'articolo precedente.

I contributi volontari comunque versati al Fondo in contrasto con le norme contenute nell'articolo precedente e con quelle di cui al presente articolo sono restituiti senza interessi all'iscritto, o ai suoi aventi causa, all'atto della liquidazione di prestazioni a norma della presente legge.

Art. 14

In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione, o con retribuzione ridotta, lo iscritto, entro tre mesi dal giorno in cui abbia ripreso servizio, può chiedere di versare il contributo, o la quota di contributo, che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro.

Qualora il periodo di assenza dal lavoro senza retribuzione o con retribuzione ridotta si concluda con la risoluzione del rapporto di

lavoro, l'iscritto può avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, purchè ne faccia domanda entro tre mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la eventuale presentazione della domanda di pensione.

Nel caso contemplato dall'articolo 11, le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del periodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da contribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta entro tre mesi dalla data di riassunzione in servizio o di cessazione del rapporto di lavoro, ma, in ogni caso, non oltre quella di presentazione della domanda di pensione.

Gli iscritti al Fondo possono ottenere il riscatto dei periodi di apprendistato effettuati presso le aziende di cui all'articolo 5 dopo la entrata in vigore della legge 19 gennaio 1955, n. 25, purchè ne facciano richiesta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo. Per ottenere il riscatto i richiedenti debbono versare la differenza fra il contributo dovuto al Fondo sulla retribuzione percepita al momento della domanda e quello stabilito dalla legge 19 gennaio 1955, numero 25, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. I contributi versati nella predetta assicurazione per i periodi riscattati sono dalla assicurazione stessa trasferiti al Fondo.

Art. 15

Sono utili a tutti gli effetti come periodi d'iscrizione al Fondo quelli per i quali siano stati eseguiti versamenti volontari a norma dello articolo 12 e dell'articolo 14, commi primo, secondo, e terzo, o per i quali sia stato effettuato il riscatto a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 14, ultimo comma.

Sono utili ai fini del diritto a pensione e della misura di essa i periodi considerati come coperti da contribuzione a norma dell'articolo 11.

I seguenti periodi, ove non risultino riscattati, sono computati soltanto per determinare l'anzianità d'iscrizione al Fondo richiesta per

il diritto alla pensione, ma non influiscono sulla misura di essa:

a) gli anni di servizio prestato dopo il 1° agosto 1903 presso aziende private esercenti pubblici servizi di telefonia per coloro che erano alle dipendenze delle aziende stesse al 1° ottobre 1919;

b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato per coloro che provengano dai servizi telefonici statali, in quanto essi non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.

I periodi di assenza dal lavoro con retribuzione ridotta per i quali non sia stata integrata la contribuzione ai sensi dell'articolo 14, commi primo, secondo e terzo, sono considerati utili per intero agli effetti del diritto a pensione, ma sono computati in misura ridotta, proporzionalmente all'entità della contribuzione, agli effetti degli anni di iscrizione per il calcolo della pensione.

Non sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione ove non siano stati coperti da contribuzione ai sensi dell'articolo 14, commi primo, secondo e terzo.

TITOLO III PRESTAZIONI

CAPO PRIMO: *prestazioni agli iscritti.*

Art. 16

Hanno diritto alla pensione gli iscritti al Fondo che cessino di prestare servizio alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 5 e che:

1) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione e abbiano compiuto l'età di 60 anni, se uomini, o di 55 anni, se donne;

2) possano far valere almeno 5 anni d'iscrizione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Qualora l'invalidità provenga da causa di servizio la pensione a tale titolo è dovuta qualunque sia il periodo d'iscrizione.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno d'iscrizione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

Art. 17.

Coloro che possono far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione hanno facoltà di ottenere l'anticipata liquidazione della pensione quando risultino soddisfatte le condizioni seguenti:

a) abbiano compiuto l'età di 55 anni se uomini, o di 50 anni, se donne;

b) siano cessati dal servizio per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale è prevista la conservazione del posto.

La domanda di anticipata liquidazione della pensione è consentita anche durante la permanenza in servizio, ma la medesima potrà essere considerata efficace soltanto se la cessazione dal servizio seguirà non oltre i quattro mesi dalla data di notificazione al richiedente della sua inclusione nell'aliquota di cui al comma seguente.

L'anticipata liquidazione della pensione è concessa annualmente soltanto per una aliquota non superiore al 12 per cento di coloro che abbiano ottenuto la liquidazione della normale pensione per vecchiaia nell'anno precedente: le eventuali domande che siano eccedenti rispetto a tale aliquota verranno considerate nella copertura del numero degli aventi diritto per l'esercizio o per gli esercizi successivi, mentre le eventuali vacanze o decadenze andranno ad incremento del numero stesso.

I criteri di precedenza fra i vari richiedenti sono stabiliti dal Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3.

In base ai predetti criteri, è compilata entro il 31 gennaio di ciascun anno una graduatoria da valere per le liquidazioni di pensione nell'anno stesso.

La pensione anticipata decorre:

1) per coloro che sono inclusi nella quota dell'anno nel quale hanno presentato la domanda, dal primo giorno del mese successivo

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore;

2) per coloro che sono inclusi nelle quote degli anni successivi a quelli di presentazione della domanda, dal primo giorno dell'anno in cui sono stati inclusi nella quota o dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio, se posteriore.

Art. 18.

Hanno titolo alla liquidazione anticipata per vecchiaia, al di fuori delle aliquote stabilite nell'articolo precedente, i lavoratori cessati dal servizio per motivi diversi da quelli indicati nella lettera *b*) del precedente articolo e che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino in possesso dei requisiti di età e d'iscrizione previsti dal primo comma dell'articolo medesimo.

Nel caso di cui al comma precedente l'azienda è tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia.

Art. 19.

L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.

L'accertamento dell'invalidità o della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso l'accertamento predetto è demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.

La decisione del Collegio medico è definitiva.

Art. 20.

La pensione annua diretta è uguale a tanti quarantesimi della retribuzione di cui all'articolo 9, corrisposta all'iscritto per gli ultimi dodici mesi di servizio, e in base alla quale

è stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo.

La retribuzione da considerare ai fini del comma precedente, in caso di liquidazione di pensione per vecchiaia, non può essere superiore all'importo che si ottiene maggiorando del 10 per cento la retribuzione media soggetta a contributo negli ultimi tre anni di effettivo servizio. La stessa limitazione si applica anche nel caso di liquidazione di pensione per invalidità, non dipendente da causa di servizio, quando sia richiesta dopo il compimento del 57° anno di età, per gli uomini, e del 52° anno di età, per le donne.

La pensione è aumentata di un decimo per ciascun figlio a carico del pensionato, di età inferiore a 18 anni, o invalido al lavoro, esclusi i figli coniugati. L'aumento spetta per i figli legittimi, legittimati e naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nonché per gli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.

L'ammontare annuo della pensione, escluse le eventuali quote di maggiorazione per i figli, non può superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, nè può essere inferiore alle lire 144.200.

Se la pensione è liquidata per invalidità dipendente da causa di servizio, la pensione stessa non può essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; nè, in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perchè il trattamento complessivo, escluse le eventuali maggiorazioni per i figli, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo comunque restando il trattamento minimo di cui al comma precedente.

Alla pensione calcolata secondo le norme indicate in precedenza è aggiunta la quota annua di concorso di lire 100 a carico dello Stato.

La pensione annua è divisa in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festività natalizie.

Art. 21.

La pensione per vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti di cui all'articolo 16. La pensione per invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, se posteriore.

La quota di maggiorazione per il figlio invalido, qualora la richiesta relativa sia stata fatta dopo quella di pensione, decorre dal primo giorno del mese successivo, a quello di presentazione della domanda intesa ad ottenere la quota stessa.

La quota di maggiorazione per il figlio nato dopo la data di decorrenza della pensione spetta dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.

CAPO SECONDO: *prestazioni ai superstiti.*

Art. 22.

Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno dieci anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli, i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

1) per il coniuge:

a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;

b) che il matrimonio sia anteriore alla liquidazione della pensione di vecchiaia;

c) che, se il matrimonio sia stato contratto prima del compimento del cinquantesimo anno di età dell'iscritto, il matrimonio stesso risulti di almeno sei mesi anteriore alla data della morte, salvo che sia nata prole ancorchè postuma o il decesso sia avvenuto

per causa di servizio; che, se il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del cinquantesimo anno di età dell'iscritto, o dopo conseguita la pensione di invalidità, esso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte, salvo che sia nata prole ancorchè postuma, ovvero la morte sia avvenuta per causa di servizio;

d) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro;

2) per i figli: che essi siano celibi o nubili e abbiano età inferiore a 21 anni o siano permanentemente invalidi al lavoro. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonchè agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

3) per il padre:

a) che non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano diritto a pensione;

b) che, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, egli abbia compiuto l'età di 65 anni;

4) per la madre:

a) che non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano diritto a pensione;

b) che, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, ella sia vedova e abbia compiuto l'età di 60 anni.

La morte s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermità, per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nell'articolo 19; le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidità dei figli o dei superstiti con riferimento all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.

Art. 23.

Cessa il diritto alla pensione:

a) per la vedova, quando contragga matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato d'invalidità o contragga matrimonio;

c) per i figli, quando abbiano compiuto l'età di 21 anni o contraggano matrimonio o sia venuto meno lo stato di invalidità.

Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non può superare l'ammontare della pensione già goduta dal dante causa o che gli sarebbe spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare la pensione a carico del Fondo è ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.

Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennità pari a due annualità della pensione stessa.

Art. 24.

Ai superstiti indicati nell'articolo precedente spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella già liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:

- 1) al coniuge solo, il 50 per cento;
- 2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 10 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione è calcolata secondo le seguenti aliquote:

- 1) un figlio, il 50 per cento;
- 2) ciascun figlio, oltre il primo, il 10 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento.

La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio, osservato il disposto dell'articolo 20, quinto comma.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno

di essi, la pensione è riliquidata secondo le norme precedenti.

Art. 25.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.

Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota di pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.

Art. 26.

Nel caso di morte di un iscritto senza che sussistano le condizioni per il diritto a pensione a favore dei superstiti indicati nell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino anche i figli, ai genitori il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in conformità di quanto è stabilito nel successivo articolo 28.

TITOLO IV.

NORME DI COORDINAMENTO CON LA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI

Art. 27.

L'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro, tanto per effetto di contribuzione obbligatoria, quanto per effetto di versamenti volontari.

L'iscritto, qualora sia in servizio presso le aziende di cui all'articolo 5, non può essere autorizzato ad effettuare versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per la invali-

dità, la vecchiaia e i superstiti neppure nel caso in cui l'assicurazione stessa sia stata in tutto o in parte effettuata in dipendenza di rapporti di lavoro diversi da quelli indicati nell'articolo 5 citato. Tale autorizzazione, se in corso alla data di assunzione in servizio presso le aziende predette, si intende automaticamente revocata a decorrere dalla data stessa.

Art. 28.

Qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate nell'articolo 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo a norma dell'articolo 12, ovvero ne sia decaduto ai sensi del numero 2) dell'articolo 13, oppure non abbia potuto raggiungere il diritto predetto per effetto della sospensione prevista dal comma primo del citato articolo 13, si provvede:

a) al riconoscimento, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, del periodo d'iscrizione al Fondo;

b) al trasferimento, nell'assicurazione predetta, per il periodo riconosciuto utile ai sensi della lettera a), della somma necessaria per coprire l'intero ammontare delle contribuzioni dovute, in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa, tenuto conto della retribuzione soggetta a contributo a norma della presente legge;

c) al rimborso, senza interessi, dell'eventuale eccedenza.

In caso di successiva riassunzione in servizio, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, purchè ne faccia domanda nel termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda nello stesso termine a restituire l'importo eventualmente rimborsatogli a norma della lettera c) del comma precedente. Non è consentito il riscatto del periodo intermedio.

Art. 29.

I contributi che risultino debitamente versati a favore dell'iscritto nell'assicurazione ob-

bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalle aziende di cui all'articolo 5, in relazione a periodi per i quali non sussisteva l'obbligo dell'iscrizione al Fondo e che non siano stati riscattati, danno luogo ad un supplemento di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti pari al 20 per cento dei contributi base versati nell'assicurazione stessa, con le maggiorazioni previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, e dagli articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè con l'integrazione di cui all'articolo 9 della legge medesima, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1125.

Il supplemento è dovuto soltanto per la quota corrispondente ai contributi non necessari per raggiungere il trattamento minimo di cui all'articolo 20, comma quarto; esso è reversibile ai superstiti secondo le norme della presente legge e spetta con la stessa decorrenza dalla pensione a carico del Fondo.

Il trattamento complessivo costituito dalla pensione e dal supplemento non può superare il limite massimo fissato nel comma quarto del citato articolo 20.

I contributi di cui al primo comma, versati da datori di lavoro diversi da quelli indicati nell'articolo 5, o versati volontariamente dallo interessato, danno titolo al supplemento di pensione senza le limitazioni stabilite dal secondo o terzo comma del presente articolo.

L'anticipata liquidazione per vecchiaia prevista dagli articoli 17 e 18 dà luogo anche a quella del supplemento eventualmente dovuto a norma del presente articolo. L'onere relativo è a carico del Fondo per il periodo intercorrente fra la data di decorrenza della pensione e l'ultimo giorno del mese in cui è raggiunta dai pensionati l'età di 55 anni, se donne, o di 60 anni, se uomini.

TITOLO V.

NORME TRANSITORIE

Art. 30.

La misura annua delle pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1948 ai

sensi del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1952, è uguale al prodotto della pensione originaria per i seguenti coefficienti, fermo restando il trattamento minimo di lire 84.000 annue di cui all'articolo 4, comma secondo, della legge 7 dicembre 1949, n. 904:

a) per le prime lire 2.000 ed importi inferiori: coefficiente 30;

b) per l'eccedenza da lire 2.001 a lire 6.000: coefficiente 10;

c) per l'eccedenza oltre lire 6.001: coefficiente 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1953, la pensione risultante dalla applicazione del comma precedente è maggiorata del 60 per cento.

La misura annua delle pensioni dirette, liquidate con decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1948-31 dicembre 1952 ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1949, numero 904, è aumentata, a partire dal 1° gennaio 1953, di un importo di 4.000 lire annue per ogni anno d'iscrizione riconosciuto utile agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa.

A partire dal 1° gennaio 1953 per tutte le pensioni dirette si applica il trattamento minimo stabilito dall'articolo 20, comma quarto.

Le pensioni liquidate ai superstiti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1953 sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di riversibilità indicate nell'articolo 24 alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti.

Salvo quanto è previsto nel successivo articolo 34, le pensioni dirette, indirette o di riversibilità, dovute con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate o liquidate a norma delle disposizioni contenute nel titolo III, prendendo come base tutti gli elementi della retribuzione indicati nell'articolo 9, fermi restando gli eventuali migliori trattamenti spettanti in base alle norme precedentemente in vigore.

Per la determinazione del limite massimo della retribuzione da valere per il calcolo della

pensione, il triennio di cui al secondo comma dell'articolo 20 non può comunque risalire a periodi di tempo anteriori al 1° gennaio 1952 e, ove ricorra il caso, la media di cui al citato articolo 20 è effettuata sul minore periodo computabile successivamente alla predetta data.

Art. 31.

La maggiorazione per i figli di cui all'articolo 20, comma terzo, spetta dal 1° gennaio 1953 ai titolari di pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore a tale data, ferma restando per i figli invalidi la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 21.

I supplementi di pensione, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all'articolo 29, spettano anche ai titolari di pensioni liquidate a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, e con la legge 7 dicembre 1949, n. 904, sempre che essi costituiscano per gli interessati un trattamento più favorevole rispetto a quello attualmente percepito allo stesso titolo.

Il diritto dei genitori al rimborso dei contributi, nel caso previsto dall'articolo 26, è riconosciuto in relazione agli eventi successivi al 31 dicembre 1952.

Art. 32.

Gli iscritti al Fondo, che non si siano avvalsi della facoltà di riscatto, per i periodi, nei limiti e nei termini indicati dall'articolo 5 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e dagli articoli 12 e 13 della legge 7 dicembre 1949, n. 904, possono provvedervi per i periodi e nei limiti indicati dall'articolo 10, qualora ne facciano domanda, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria al Fondo in base alle norme precedentemente in vigore, hanno fa-

coltà di integrare il contributo annuo corrisposto a proprio carico dal 1° gennaio 1948, o dalla data di cessazione dal servizio, se posteriore, fino a concorrenza dei seguenti elementi della retribuzione alla quale avrebbero avuto diritto, in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio raggiunte al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base del contratto di lavoro in vigore nel novembre 1948: minimo contrattuale di stipendio o di salario; aumenti di merito e *ad personam*; compenso ai notturnisti per la 8^a e la 9^a ora di lavoro; indennità di connessione con le maestranze; un dodicesimo della retribuzione mensile, costituita dagli elementi predetti, a titolo di quota della tredicesima mensilità.

Gli iscritti di cui al comma precedente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno inoltre facoltà di integrare il contributo a proprio carico nella misura risultante dalla aggiunta di una aliquota corrispondente alla indennità di contingenza che avrebbero percepito alla data stessa qualora fossero rimasti in servizio con la qualifica, l'anzianità e la retribuzione indicate nel comma medesimo.

All'integrazione del contributo volontario, nella misura di cui al primo comma o in entrambe le misure previste dal presente articolo, dovrà essere provveduto, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria al Fondo in base alle norme precedentemente in vigore e che non abbiano raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, quindici anni di iscrizione al Fondo, non si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo 13 fino al raggiungimento dei predetti quindici anni di iscrizione.

Art. 34.

Le pensioni dirette da liquidare in relazione alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono aumentate:

a) fino a concorrenza dell'importo complessivo risultante dall'applicazione delle norme contenute nel primo comma dell'articolo 30,

se dovute ad iscritti i quali non si siano avvalsi di nessuna delle due facoltà previste dall'articolo precedente;

b) fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 30, se dovute ad iscritti i quali si siano avvalsi della sola facoltà prevista dal primo comma dell'articolo precedente.

Le pensioni di cui sopra non possono essere d'importo superiore a quello risultante dalla applicazione del comma secondo dell'articolo 20, nè inferiore a quello stabilito dal comma quarto dello stesso articolo.

Per il trattamento ai superstiti si applicano, alle pensioni così determinate, le percentuali indicate nell'articolo 24.

Le stesse norme si applicano per il calcolo della pensione spettante a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, pur essendo cessati dal servizio, abbiano conservato l'iscrizione al Fondo ed abbiano raggiunto i requisiti di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione senza aver proseguito volontariamente nella contribuzione.

Art. 35.

Le pensioni dirette, indirette o di riversibilità, che debbano ancora essere liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1948 e il 31 marzo 1949, sono calcolate in base alla retribuzione annua che si ottiene raddoppiando gli elementi della retribuzione indicati nel primo comma dell'articolo 33 e percepiti in relazione agli ultimi sei mesi di effettivo servizio anche se compiuto in parte anteriormente al 1° gennaio 1948. Le pensioni stesse sono maggiorate a norma dell'articolo 34.

Art. 36.

Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, iscritto al Fondo a norma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed estensioni, cesserà di appartenervi dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ed alle presta-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni ad esso spettanti in base al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 e successive modificazioni e integrazioni, provvederà, a decorrere dallo stesso giorno, la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, alla quale affluiranno i contributi di cui al citato regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305.

Con la medesima decorrenza l'Istituto nazionale della previdenza sociale cesserà di corrispondere tanto le prestazioni di cui al comma precedente, a carico del Fondo, quanto quelle integrative delle stesse, di cui all'articolo 35, comma primo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e di percepire i contributi inerenti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferirà dal Fondo alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale il valore capitale delle pensioni già liquidate a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305, nonchè la riserva matematica corrispondente ai periodi di iscrizione al Fondo del personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici, verso detrazione, dalla somma complessiva dovuta, dell'ammontare del disavanzo accertato al 1° gennaio 1953 sul Fondo, per la parte relativa al personale della Azienda di Stato, il quale ammontare resta a carico della citata Cassa integrativa.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni e con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in quanto occorra, le norme necessarie per l'applicazione del presente articolo.

TITOLO VI. NORME FINALI

Art. 37.

Per quanto non contemplate dalla presente legge, si intendono richiamate, in quanto ap-

plicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

In particolare sono applicabili:

a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura dell'invalidità;

b) i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali, previste negli articoli 109 e 122 e seguenti del citato regio decreto-legge;

c) le norme riguardanti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni;

d) la norma contenuta nell'articolo 128 del regio decreto-legge citato.

I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili derivanti da omissioni contributive e per spese, sono muniti del privilegio stabilito nell'articolo 2753 del Codice civile.

Art. 38.

Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e in genere l'attuazione delle disposizioni della legge stessa è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento dell'invalidità o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte.

La decisione deve essere pronunciata entro i 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

L'azione giudiziaria non può essere proposta se sia stata omessa la presentazione del ricorso e se non sia trascorso il termine di 60 giorni per la decisione di esso.

Art. 39.

Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3 della presente legge. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al Fondo di cui alla legge stessa.

Art. 40

Sono abrogati il regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, la legge 7 dicembre 1949, n. 904, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.